



Direzione generale
Salute e tutela dei consumatori

I PRODOTTI PERICOLOSI NOTIFICA DEI PRODOTTI PERICOLOSI DA PARTE DI PRODUTTORI E DISTRIBUTORI VANNO NOTIFICATI!

Ottobre 2006

OBBLIGO GIURIDICO

Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti
(2001/95/CE) – Articolo 5, paragrafo 3:

I produttori e i distributori di prodotti di consumo (non alimentari) devono informare le autorità nazionali competenti qualora sappiano che un prodotto da loro immesso sul mercato (per esempio un giocattolo, un articolo per bambini, un elettrodomestico o un veicolo) presenta rischi per i consumatori.

CRITERI DI NOTIFICA – QUANDO NOTIFICARE?

I produttori e i distributori devono informare l'autorità nazionale su tutti i prodotti pericolosi da loro immessi sul mercato, quando si realizzano le seguenti condizioni:

- il prodotto è destinato ai consumatori o può essere utilizzato dai consumatori;
- il prodotto presenta rischi per i consumatori (per es. shock elettrico, soffocamento, lesioni, rischi connessi alle sostanze chimiche);*
- il prodotto è sul mercato;
- i rischi sono tali che il prodotto non può rimanere sul mercato e i produttori e i distributori hanno l'obbligo di prendere i provvedimenti preventivi e correttivi opportuni.

* Una guida specifica sulla valutazione dei rischi è costituita dagli Orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.htm



I produttori e i distributori non sono tenuti a notificare alle autorità nazionali i prodotti da loro immessi sul mercato che presentino problemi riguardanti la qualità funzionale del prodotto, ma che sono comunque sicuri.

CHI DEVE NOTIFICARE?

L'obbligo di notifica riguarda sia i produttori che i distributori:

- se il produttore è il primo a scoprire che il prodotto è pericoloso, è tenuto a informare l'autorità nazionale competente e a trasmettere copia delle informazioni al distributore;
- se è il distributore il primo a scoprire che il prodotto è pericoloso, spetta quest'ultimo informare l'autorità nazionale competente e trasmettere copia delle informazioni al produttore.



Eccezione: il produttore/distributore non deve inviare notifiche sui prodotti pericolosi qualora sappia che un altro operatore economico ha già informato le autorità nazionali del rischio e che tutte le informazioni necessarie sono state inviate.

DOVE INVIARE LA NOTIFICA?

La notifica deve essere inviata alle autorità nazionali dello Stato membro in cui è stato commercializzato il prodotto pericoloso.



Eccezione: i produttori e i distributori possono inviare la notifica solo all'autorità dello Stato membro in cui sono stabiliti, purché l'autorità in questione trasmetta le informazioni agli altri Stati membri attraverso il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti pericolosi (RAPEX).

Ogni Stato membro ha designato le autorità incaricate di ricevere le notifiche dei prodotti pericolosi. Un elenco di tali autorità è disponibile sul sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/contact_points.pdf

- in caso di rischio grave, entro 3 giorni
- negli altri casi, entro 10 giorni.



Gli operatori economici non devono ritardare l'invio della notifica anche se una parte delle informazioni sul prodotto pericoloso non è ancora disponibile.

COME INVIARE LA NOTIFICA?

• Modulo di notifica

Il produttore e il distributore devono compilare il modulo di notifica e presentarlo immediatamente all'autorità nazionale competente.

Il modulo di notifica è allegato agli Orientamenti per la denuncia di prodotti pericolosi e disponibile sul sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.htm

• Contenuto del modulo di notifica

Ogni notifica deve contenere informazioni:

- sulle autorità e sulle imprese che ricevono il modulo,
- sul produttore/distributore che lo invia,
- sul prodotto notificato,
- sui rischi presentati dal prodotto,
- sui provvedimenti correttivi presi dall'operatore economico,
- sulle imprese della catena della distribuzione che detengono i prodotti interessati.

• Scadenze

La notifica va prontamente inviata all'autorità competente, non appena le informazioni sui prodotti pericolosi sono disponibili:

• Applicazione internet per le notifiche dei prodotti pericolosi inviate dalle imprese

La Commissione europea sta realizzando un'applicazione internet che consenta ai produttori e ai distributori di inviare il modulo di notifica alle autorità competenti di tutti gli Stati membri dell'UE tramite internet.

In attesa che l'applicazione per le imprese sia disponibile, il modulo di notifica va inviato alle autorità per posta elettronica, fax o posta ordinaria.

ATTIVITÀ POST-NOTIFICA

Le autorità nazionali che ricevono la notifica inviata da un produttore o da un distributore dovrebbero, a seconda delle circostanze specifiche:

- chiedere all'operatore economico informazioni supplementari;
- controllare le misure adottate dall'operatore economico;
- chiedere all'operatore economico di intraprendere ulteriori azioni o misure;
- rendere esecutive azioni e misure;
- informare il pubblico del prodotto.

IL SISTEMA RAPEX

Se il prodotto notificato all'autorità nazionale competente:

- presenta un grave rischio per i consumatori ed
 - è commercializzato in più di un paese dell'UE,
- lo Stato membro che riceve detta informazione è tenuto a informare la Commissione e gli altri Stati membri dell'Unione europea su questo prodotto attraverso il sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti pericolosi (RAPEX).

I prodotti che presentano un rischio grave notificati attraverso il sistema RAPEX sono pubblicati sul sito web della Commissione:

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm#search

COOPERAZIONE CON LE AUTORITÀ

Le autorità nazionali competenti sono tenute ad assistere ed aiutare i produttori e i distributori a rispettare il loro obbligo di notificare i prodotti pericolosi immessi sul mercato.



Si consiglia agli operatori economici di fornire alle autorità informazioni preliminari su un rischio potenziale non appena ne vengono a conoscenza. Tali informazioni consentiranno alle autorità di aiutare i produttori e i distributori ad adempiere correttamente al loro obbligo di notifica.

AUTORITÀ COMPETENTE INCARICATA DI RICEVERE LE NOTIFICHE

Un elenco delle autorità nazionali è disponibile sul sito web della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/contact_points.pdf

DOVE TROVARE INFORMAZIONI?

Tutta la documentazione pertinente è disponibile sul sito web della Commissione europea:

- Orientamenti per la denuncia della pericolosità di generi di consumo alle autorità competenti degli Stati membri da parte di produttori e distributori conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 2001/95/CE:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.htm
- Una guida agli interventi correttivi, compreso il richiamo, per aiutare gli operatori economici a proteggere i consumatori dai prodotti non sicuri:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.htm

Ulteriori copie del presente pieghevole – in tutte le lingue ufficiali dell'UE – possono essere scaricate da:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.htm

Commissione europea
Direzione generale "Salute
e tutela dei consumatori"
200, Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles



COMMISSIONE EUROPEA - Direzione Generale Salute e tutela dei consumatori
Direzione B - Questioni relative ai consumatori B3 - Sicurezza dei prodotti e dei servizi



Ufficio delle pubblicazioni
Publications.europa.eu